







ACCORDO TRA LE AZIENDE DEL SSR FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO

SULLE PROCEDURE OPERATIVE ED APPLICATIVE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 20, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017 N. 75

Richiamati:

- l'art. 20, intitolato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, come integrato e modificato dall'art. 1, comma 813 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- la Circolare 23 novembre 2017 n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";
- la Circolare 9 gennaio 2018 n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";
- la nota prot. n. 36133/13 A2 del 26 febbraio 2018, con la quale la il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata ha trasmesso il "Documento sull'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", reso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Ravvisata l'opportunità, al fine di uniformare complessivamente e per tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale le concrete procedure operative conseguenti alle varie fonti sopra richiamate, di procedere ad una condivisa definizione delle specifiche modalità attuative dei processi di stabilizzazione previsti dal D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;









Dato atto che, all'uopo, il giorno 12 marzo 2018 presso la Sala Verrastro della Regione Basilicata, a seguito di un invito in tal senso pervenuto dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, si è svolta una apposita riunione tra i delegati di ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale che, dopo ampia discussione, hanno condiviso i seguenti punti:

- A. il personale destinatario dell'applicazione delle misure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 è:
 - 1. tutto il personale non dirigenziale (punto 3.2.8. della Circolare 23 novembre 2017 n. 3/2017, in cui è precisato che "I commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale");
 - 2. il personale della dirigenza medica;
 - 3. il personale della dirigenza sanitaria, in quanto, come precisato nel Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (che richiama la Circolare n. 3/2017), trattasi di personale "direttamente adibito allo svolgimento di attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari";
- B) per il solo personale dirigente del ruolo medico e del ruolo sanitario, oltre che per il personale del comparto "direttamente adibito allo svolgimento di attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari" il requisito di "tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni", maturato alla data del 31 dicembre 2017, può essere stato maturato anche "presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca" (art. 20 comma 11);
- C) per personale del comparto "direttamente adibito ..." deve intendersi quello appartenente ai vari profili del ruolo sanitario elencati nell'art. 19 del CCNL del 7 aprile 1999 e s.m.i. (infermieri, tecnici di radiologia e di laboratorio etc.) nonché il personale del ruolo tecnico, limitatamente alla figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) e alla figura dell'Autista di Ambulanza;
- D) il servizio utile ai fini della maturazione del requisito di "tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni" deve essere stato sempre svolto nel corrispondente profilo.









Non è ammesso, pertanto, cumulare servizi svolti in profili diversi (ad es. 2 anni come infermiere e 2 anni come ostetrica), atteso che, in tali casi, non si verrebbe a determinare il presupposto fondante della norma, ossia quello di "valorizzare la professionalità acquisita";

- E) analogamente, per la dirigenza medica e sanitaria non è possibile cumulare servizi svolti in discipline diverse. È però ammessa la cumulabilità nei casi di equipollenza delle discipline;
- F) per reclutamento tramite "procedura concorsuale" (art. 20, comma 1) deve intendersi qualsiasi tipologia di procedura selettiva e comparativa che abbia dato luogo ad una graduatoria finale e dalla quale si sia attinto per assunzioni a tempo determinato. La procedura presupposta all'assunzione a tempo determinato può anche essere stata svolta da una amministrazione pubblica diversa da quella che procede all'assunzione;
- G) per "contratto di lavoro flessibile" (art. 20, comma 2) devono essenzialmente intendersi, oltre che i rapporti di lavoro a tempo determinato, i rapporti di lavoro conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 6 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Sono esclusi i rapporti di lavoro espressamente individuati nell'art. 20 (uffici di diretta collaborazione, contratti di somministrazione etc.).
- H) le Aziende del SSR provvedono ad una preventiva ricognizione del personale di cui ai precedenti punti, potenzialmente destinatario e interessato alle procedure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2001. Per tale finalità è predisposto apposito avviso, il cui schema è allegato al presente accordo. Al fine di dare adeguata pubblicità agli avvisi, gli stessi sono pubblicati, oltre che sui siti internet delle Aziende, anche sul BUR della Regione Basilicata;
- all'esito della ricognizione le Aziende verificano la congruenza dei piani dei fabbisogni eventualmente già assunti, ovvero articolano ed approvano gli stessi, in maniera da renderli coerenti con la opportunità sia di garantire un adeguato reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di superare il precariato e valorizzare le professionalità e le esperienze lavorative maturate;









- J) il piano dei fabbisogni dovrà indicare quale sia la fonte di finanziamento prevista per le assunzioni, precisando in particolare se, ed entro quale limite, l'Azienda procedente intende avvalersi del finanziamento aggiuntivo consentito nell'ambito delle risorse disponibili ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Nel caso di utilizzazione del "finanziamento aggiuntivo" il fondo di cui al citato art. 28 dovrà conseguentemente essere ridotto del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato;
- K) in ragione dell'intervenuta L.R. n. 2/2017 ed in applicazione del comma 13 dell'art. 20, le
 Aziende ai fini della maturazione del requisito previsto ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b) –
 considerano anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza;
- L) le Aziende, per coloro che abbiano dichiarato a seguito dell'avviso ricognitivo il possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, nel caso in cui le relative figure professionali siano state previste nel piano dei fabbisogni ed entro il numero ivi stabilito, provvedono, valutando adeguate forme di pubblicità ritenute opportune e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti dichiarati, la sussistenza di ogni altro requisito necessario per l'istaurarsi di un rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti del Servizio Sanitario nazionale (ad es. possesso della specializzazione necessaria in relazione al posto da ricoprire, iscrizione in albi etc.), l'insussistenza di ogni eventuale e diversa causa ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro, all'assunzione a tempo indeterminato;
- M)l'assunzione a tempo indeterminato di cui alla precedente lettera richiede esclusivamente che siano state svolte, con esito negativo, le procedure di mobilità obbligatoria previste dall'art. 34bis del D.Lgs. n. 165/1992 e s.m.i.. Le Aziende, invece, prescindono dallo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 dello stesso D.Lgs.;
- N) nel caso in cui le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, previa doverosa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, risultino superiori rispetto al numero dei posti da ricoprire, si applicano i seguenti, nell'ordine, criteri di priorità:









- 1) personale che risulti in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 (22 giugno 2017);
- 2) personale che risulti ancora in servizio presso l'Azienda che procede all'assunzione;
- 3) ordine di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.;
- 4) ordine di preferenza di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.. L'applicazione delle preferenze comporta la redazione di una graduatoria che l'Azienda potrà utilizzare nell'arco del triennio 2018/2020;
- O) attesa la finalità della norma, l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato presso altro Ente pubblico determina l'esclusione dalla graduatoria di cui alla precedente lettera;
- P) le Aziende, con adeguata pubblicità e per dare applicazione all'art. 20, comma 2, provvedono ad indire, entro la misura massima del 50% del numero dei posti previsti nel piano dei fabbisogni, appositi concorsi riservati. Le procedure concorsuali riservate dovranno comunque essere svolte attenendosi alle modalità e ai criteri di valutazione previsti dal DPR n. 220/2001 per il personale del Comparto e a quelli previsti dal DPR n. 483/1997 per la Dirigenza.

 La graduatoria conseguente al concorso riservato potrà essere utilizzata dall'Azienda nell'arco del triennio 2018/2020;
- Q) in ragione di quanto previsto nella nota 4) della Circolare n. 3/2017, la misura della riserva può eccedere la quota del 50% ove le risorse destinate al finanziamento dei posti riservati ex art. 20 comma 2 siano state attinte dalle risorse disponibili ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- R) le procedure di stabilizzazione di cui al presente Accordo sono aggiuntive ed ulteriori rispetto ad altre procedura avviate o da avviarsi in attuazione di specifiche disposizioni normative (quali art. 1, comma 543, della L. n. 208/2015; DPCM 6 marzo 2015; art. 35, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
- S) al fine di garantire anche a personale interno la possibilità di sviluppi professionali, si conviene che, tendenzialmente e fatte salve le autonome valutazioni e specificità di ciascuna Azienda, i









posti riservati ex art. 20 comma 2 siano finanziati con le risorse aggiuntive di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

Per l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture rimane ferma la ulteriore, peculiare ed aggiuntiva, modalità assunzionale prevista dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 commi 422 e ss..

Si dà atto che il presente Accordo costituisce un documento nel quale sono indicati criteri applicativi di carattere generale che, in relazione alle peculiarità di ciascuna Azienda firmataria, potranno essere oggetto di modificazione e/o integrazione anche a seguito di valutazioni e confronti nell'ambito degli istituti di partecipazione sindacale.

Azienda

Data e firma (Delegati, Commissari o Direttori Generali)

Per l'Azienda Sanitaria di Potenza

Per l'Azienda Sanitaria di Matera

Per L'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza

Per l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture